



ORDINANZA N.55 DEL 28/05/2021

Oggetto:	Ordinanza per la prevenzione incendi, la manutenzione delle aree incolte e la combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali.
-----------------	---

IL SINDACO

Premesso che:

la presenza di erba incolta, arbusti, rovi e sterpaglie e altra vegetazione, in aree incolte e/o abbandonate accresce il rischio di incendi con conseguente grave pericolo per l'incolumità pubblica ed il patrimonio boschivo;

la crescita di erba incolta, arbusti, rovi e sterpaglie ed altra vegetazione in aree incolte e/o abbandonate, e anche causa di ostruzione di canali e fossi destinati al deflusso delle acque e crea ambiente favorevole alla proliferazione di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza delle persone;

Ritenuto necessario mantenere costantemente pulite e curate tutte le aree del territorio comunale **ed in particolare quelle ricadenti nei centri abitati**, al fine di prevenire il pericolo di incendi e l'ostruzione di tutte le opere idrauliche deputate al deflusso delle acque meteoriche, nonché eliminare tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente;

Richiamato il comma 1 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 258/1992 "Nuovo Codice della Strada", che fa obbligo, ai proprietari di fondi ricadenti con la strada di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;

Vista la legge 21.11.2000, n. 353 e ss.mm.ii. - "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. — "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art. 255 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. — "Norme in materia ambientale"; Visto l'art. 256 bis del D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dall'articolo 3 del D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, recante "*Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate*", che punisce la combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;

Visto l'art. 256 bis, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dall'art 14, comma 6bis, lettera b) del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, che esclude dal campo di applicazione degli artt. 256 e 256bis il "*materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in*



loco nel caso di combustione in loco delle stesse”, precisando che di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata ”,

Richiamata la precedente ordinanza sindacale n. 52 del 09/10/2014 ad oggetto: “bruciatura residui vegetali provenienti da attività agricola”;

Ritenuto necessario adottare apposito provvedimento per la prevenzione incendi, la manutenzione delle aree incolte e la combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali;

ORDINA

- 1) A tutti i proprietari, conduttori, possessori a qualsiasi titolo di terreni agricoli, prati, pascoli ed aree di pertinenza di qualsiasi natura, incolti e/o abbandonati, ricadenti nel territorio comunale ed **in particolare nei centri abitati**, nonché ai frontisti dei fondi laterali alle strade statali, provinciali, comunali, interpoderali, vicinali ed aree pubbliche in generale, nonché edifici pubblici e privati, in relazione allo stato di grave pericolosità per il possibile verificarsi di incendi di bosco/vegetazione, a tutela del territorio e della pubblica incolumità, di provvedere ad eseguire a propria cura e spese, **entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza:**
 - a. Interventi di pulizia di terreni agricoli, prati, pascoli ed aree di pertinenza di qualsiasi natura, incolti e/o abbandonati, mediante taglio della vegetazione incolta, degli arbusti, alla rasatura ed estirpazione delle erbe e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente, alla rimozione dei residui di vegetazione e di ogni altro materiale infiammabile, in prossimità di strade statali, provinciali, comunali, interpoderali, vicinali o prospicienti spazi, aree pubbliche ed edifici in generale, con particolare attenzioni ai cigli stradali ed alle banchine;
 - b. a realizzare viali o fasce parafuoco non inferiori a metri 5,00 se confinanti con strade e/o sentieri, e di metri 10,00 se adiacenti ad immobili pubblici o privati, linea ferroviaria e reti/depositi di distribuzione di beni primari;
- 2) ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici;
- 3) il taglio delle siepi e dei rami che si protendono oltre il confine stradale, dovrà essere tale da non restringere, non danneggiare, non ostacolare la visibilità e la leggibilità della



Comune di
Sant'Andrea Apostolo dello Jonio

Provincia di Catanzaro

- segnaletica e non creare pericolo alla circolazione stradale;
- 4) gli interventi di cui ai punti 1), 2) e 3) dovranno essere effettuati periodicamente, in modo da garantire la pulizia e la manutenzione dei terreni e delle aree di qualsiasi natura;
 - 5) di non provocare incendi nei boschi e nei terreni cespugliati;
 - 6) di non usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci nei boschi e nei terreni cespugliati;
 - 7) di non compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati;
 - 8) il divieto di lasciare in deposito sui terreni materiali di qualsiasi natura che possano immettere sui terreni sostanze nocive ed inquinanti o materiali da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie e/o pericolosi nei confronti dell'uomo;
 - 9) che il materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco provenienti dalla manutenzione di orti e giardini privati, spazi pubblici all'interno dei centri abitati, cigli stradali, e dalle attività agricole, deve essere gestito mediante processi e metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettano in pericolo la salute pubblica;
 - 10) in alternativa all'impiego dei residui indicati al punto 9), ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in *compost*, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, e consentita la combustione controllata sul luogo di produzione nel rispetto delle disposizioni, cautele e prescrizioni di seguito indicate:
 - a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione;
 - b) il periodo cui è possibile effettuare la combustione dei residui vegetali va dal 1 Ottobre al 14 Giugno, non prima delle ore 6,00 e non oltre le ore 10,00, salvo diverse determinazioni della Regione Calabria;
 - c) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del proprietario del fondo, o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione dei focolai e braci;
 - d) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
 - e) **possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre metri steri per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;**
 - f) l'operazione deve svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento, preferibilmente umide;
 - g) nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicati ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva l'abbruciamento;
 - h) il fumo generato dalla combustione non deve comunque invadere le sedi viarie delle strade pubbliche né i centri abitati;
 - 11) Nel **periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 30 Settembre, dichiarato dalla Regione Calabria di massimo rischio per gli incendi boschivi, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;**
 - 12) Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione di residui agricoli e forestali all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il



Comune di
Sant'Andrea Apostolo dello Jonio

Provincia di Catanzaro

differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

INFORMA

- Che gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
- L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza verrà perseguita ai sensi
- delle disposizioni in materia, con sanzioni penali ed amministrative.

INVITA

Chiunque avvisti un incendio a darne immediata comunicazione ad una delle seguenti autorità:

- Corpo Forestale dello Stato Tel. 1515
- Vigili del Fuoco Tel 115
- Regione Calabria — Protezione Civile A.I.B. - numero verde 800496496
- Carabinieri Tel 112
- Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio Tel 0967.47164 -
- Gruppo Comunale di Protezione Civile Cell. 327.7119626,

DISPONE

- A) La messa a conoscenza della popolazione mediante affissione del presente atto all'Albo Pretorio On-line del Comune;
- B) Gli Organi di Polizia sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori a termini di legge;
- C) L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza verranno perseguite ai sensi delle disposizioni in materia, con sanzioni penali ed amministrative.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza é ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio.



Comune di
Sant'Andrea Apostolo dello Jonio

Provincia di Catanzaro

La presente Ordinanza viene trasmessa al:

- Prefetto di Catanzaro,
- Corpo Forestale dello Stato - Comando Compagnia di Soverato,
- Comando della Stazione dei Carabinieri di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio,
- P.L.A.V.I. presso l'Unione dei Comuni del Versante Ionico,
- Gruppo Comunale di Protezione Civile.

La presente Ordinanza ha efficacia immediata dalla pubblicazione all'Albo Pretorio On Line del Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio.



IL SINDACO
Nicola Ramogida